

Bozza di DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali- D.L. n. del 17.3.2020 (CURA ITALIA) Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

IL SINDACO

Premesso che:

eccezionali e imprevedute situazioni emergenziali, sotto il profilo della salute pubblica, quali l'attuale pandemia del virus CODIV-2019, inducono, i Paesi colpiti, a introdurre o modificare norme, che rispondano meglio nel soddisfare le sopraggiunte e contingenti esigenze di carattere sanitario;

alcune modifiche riguardano, segnatamente, le modalità di svolgimento delle funzioni di organi istituzionali rappresentativi degli Enti locali, nel rispetto di "criteri di trasparenza e tracciabilità" che devono, preventivamente, essere definite per assicurare a tutti gli aventi diritto lo svolgimento della funzione pubblica;

le modifiche normative comportano, conseguentemente, una contestuale e imprescindibile modifica di comportamenti nonché l'introduzione di nuovi che meglio si prestano al contenimento e gestione dell'emergenza;

tali modifiche rispondono al precipuo scopo, evitando il contatto diretto, di contenere e limitare la diffusione del CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni, al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

si rende necessario, pertanto, adeguare lo svolgimento delle attività istituzionale al mutato quadro giuridico in conformità alle nuove disposizioni, emanate in un contesto emergenziale e necessitato dal contenimento dell'epidemia.

Richiamati:

- il D.L. del 23/02/2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), convertito il 5 marzo 2020, n. 13 (Gazzetta Ufficiale pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.» ;

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 recante "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", in materia di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, che contempla l'applicazione, per la durata dello stato di emergenza, in ogni rapporto di lavoro, secondo i nuovi e in particolare dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;

- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;

- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, (pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020),ove all'art. 73, è espressamente previsto che: 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Considerato che:

si rende, conseguentemente, necessario modificare il T.U.E.L.(D. leg.vo del 18 agosto 2000, n. 267), conformemente a quanto disposto all'art.73 del D.L n.18/2020.

Dato atto che:

le precitate disposizioni sono tutte e meglio finalizzate a fronteggiare l'attuale situazione emergenza epidemiologica da COVID-19, di talché le introdotte norme tendono tutte a contenere e limitare la mobilità sul territorio nazionale:

la limitazione, nello spostamento, comporta, conseguentemente una limitazione dello svolgimento delle attività lavorative e di altre attività e che nel caso che ci occupa, anche lo svolgimento delle funzioni degli organi istituzionale degli Enti locali;

si rende necessario modificare le modalità di svolgimento delle funzioni, di alcune figure istituzionali che in ragione del loro ruolo e carica elettiva non potranno assicurare la contestuale presenza del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale presso la sede municipale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire "criteri di trasparenza e tracciabilità" da applicare nello svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;

Evidenziato che per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, i criteri saranno individuati in apposito regolamento, da approvare dal medesimo organo, competente ratione materiae, in modo che siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e assicurare le prerogative ai titolare della funzione, che desiderano partecipare in modalità telematica della seduta avvalendosi di idonei mezzi informatici;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale e uno o più Assessori, Consiglieri comunali, dipendenti, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DECRETA

Approvare:

tutti i motivi, espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento, come parti formali e sostanziali di esso, ritenendoli meritevoli, essendo gli stessi conducenti ai fini istituzionali perseguiti dall'Ente.

Approvare, altresì, le misure urgenti e necessarie per dare attuazione alle nuove disposizioni e pertanto, individuare i criteri, di seguito riportati, da seguire, nello svolgimento delle modalità delle funzioni relative degli organi istituzionali dell'Ente, in modo da assicurare uniformità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché la sua integrità:

- ✓ il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, nonché tutti i dipendenti dell'Ente locale, possono partecipare alla seduta degli organi collegiali in modalità telematica collegandosi con il luogo ove si svolge la stessa in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
- ✓ Disporre che: qualora la seduta di Giunta si svolga facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà come svoltasi nella sede istituzionale del Comune, ove si devono essere presenti almeno il Sindaco o il Vicesindaco;
- ✓ il Segretario generale, nel redigere il resoconto nel verbale di seduta dia atto, come presenti e partecipanti alla relativa seduta, dei nominativi degli Assessori e dei Consiglieri intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
- ✓ ai fini del computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
- ✓ Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - 1- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - 2- a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
 - 3- a consentire a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Dare mandato ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, anche impegnando le risorse finanziarie necessarie, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 1,2, 3;

Dare atto che nell'esecuzione del presente provvedimento, sono fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il presente provvedimento dispiega immediatamente i suoi effetti e deve essere portato a conoscenza, previa invio email agli assessori e consiglieri comunali, nonché pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente.

Gli assessori sono tenuti a comunicare al Sindaco le modalità che intendono utilizzare per lo svolgimento della loro funzione.